

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 13 febbraio 2018, n. 23

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa all'integrale ricostruzione di un parco eolico esistente ed in esercizio, costituito da 10 aerogeneratori monopala di potenza complessiva di 2,6 MW, sostituito da un unico aerogeneratore della potenza analoga di 2,6 MW, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in località "Casone Romano".

Società: E2I Energie Speciali S.r.l con sede legale in Milano (MI), in via Dante 15 – P.IVA 12921540154.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti

- alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
 - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La Società **E2I Energie Speciali S.r.l. (già Edison Energie Speciali S.p.a.)**, con istanza telematica acquisita al **prot. n. 2455 del 30/06/2016**, chiedeva il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per l’ integrale ricostruzione di un parco eolico esistente ed in esercizio, costituito da 10 aerogeneratori monopala di potenza complessiva di 2,6 MW, sostituito da un unico aerogeneratore della potenza analoga di 2,6 MW per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in località “Casone Romano”.

La Società e2i Energie Speciali S.r.l. successivamente, con pec del 30/06/2016 acquisita al prot. n. 2458 del 30/06/2016, dichiarava che :

- il progetto in oggetto, caricato sul portale Sistema Puglia, aveva subito un’ottimizzazione progettuale consistita in una *“minima traslazione di plinto affinché l’opera sia quanto più possibile sovrapposta con uno degli aerogeneratori da dismettersi rientrando completamente all’ interno delle ditte catastali già interessate dal sostituendo campo eolico monopala consentendo la sostanziale minimizzazione di consumo di suolo”*
- La Provincia di Foggia, ancor prima, con Determina del Responsabile del Servizio Ambiente N. 3244/6.15 del 16/10/2012 esprimeva di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale la proposta progettuale per l’integrale ricostruzione di un impianto eolico monopala della potenza di 2,60 MW già in esercizio nel Comune di Castelnuovo della Daunia località “Casone Romano”.
- La stessa Provincia di Foggia successivamente, con Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente N. 896 del 19/05/2016, prorogava l’efficacia del parere di non assoggettabilità alla via di cui alla D.D. n. 3244/2012.

Con nota prot. n. 2484 del 05/07/2016 il Servizio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), in assenza della documentazione progettuale e in applicazione della D.G.R. 35/2007 che prevede la possibilità di richiedere integrazione documentale *“una e una sola volta” (punto 2.3.2 della D.G.R. n. 35/2007)*, provvedeva all’invio della richiesta della documentazione tecnico progettuale, comunicando il preavviso di improcedibilità ed invitava la società al completamento dell’istanza, a cui la stessa dava riscontro con pec del 19/07/2016, acquisita al prot. n. 2643 del 22/07/2016, caricando sul portale le integrazioni richieste.

Il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, viste le integrazioni trasmesse dalla Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota prot. 2649 del 22/07/2016, comunicava formalmente alla stessa e agli Enti interessati al rilascio di parere per la realizzazione dell’impianto in oggetto l’avvio del procedimento.

Il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della l. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, con nota prot. n. 2968 del 29/08/2016, convocava per il giorno 29 settembre 2016 la

riunione della Conferenza di Servizi per la discussione della proposta progettuale in oggetto.

Nella predetta convocazione, alla luce della modifica progettuale sopra descritta, apportata dalla proponente, l'ufficio chiedeva alla Provincia di Foggia di valutare tale variazione di progetto, visionando gli elaborati aggiornati e caricati sul portale telematico di Sistema Puglia al fine di confermare o meno i pareri ambientali precedentemente espressi.

La conferenza si svolgeva nella data e sede previste e si concludeva con l'invito alla Società e2i Energie Speciali S.r.l. ad ottemperare alle richieste di integrazioni formulate dall'Ufficio Espropri della Sezione Lavori Pubblici regionale e dall'Arpa Puglia Dip. Prov. di Foggia e si prendeva atto delle osservazioni rilasciate dalla Società e2i Energie Speciali S.r.l. sulle integrazioni richieste da Arpa Puglia.

Il verbale della succitata riunione era trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 3493 del 04/10/2016.

Nel corso del procedimento così si esprimevano gli Enti coinvolti:

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di BAT e FG con nota prot. n. 1431 del 27/09/2016 ed acquisita al nostro prot. 3403 del 28/09/2016 :**

*"... Nel contempo, si comunica di aver visionato gli elaborati inseriti sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it e, tenuto conto che il progetto prevede la installazione di una monopala e contestuale rimozione di n. 10 aerogeneratori e che il sito di intervento non interessa alcun tipo di vincolo, ritiene di poter esprimere **parere favorevole** alla realizzazione dell'impianto con l'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:*

*- tutte le opere esistenti dovranno essere rimosse e ripristinato lo stato dei luoghi con la rinaturalizzazione dei terreni, al fine di consentire il reinsediamento delle attività agricole; non si ritiene compatibile con il paesaggio la proposta avanzata dalla ditta nell'elaborato *Rel_Decommissioning_Rinaturalizzazione* di lasciare le strade, le piazzole e anche alcune strutture per futuri utilizzi (peraltro non bene chiariti);*

- in considerazione che l'opera ricade in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, tutti i movimenti di terra siano effettuati alla presenza di archeologi professionisti in possesso di adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale, secondo gli standard metodologici indicati nel format disponibile sul sito della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del MIBACT, da concordare in dettaglio con questo Ufficio.."

- **Sezione Lavori Pubblici - Servizio Tecnico ed Espropri** con nota prot. 22267 del 23/09/2016 e acquisita al nostro prot. n. 3356 del 26/09/2016:

"Attesa l'istruttoria operata dal responsabile del procedimento Sig.ra Vita CAVONE sulla predetta documentazione SI RISERVA DI ESPRIMERE PARERE in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera con le prescrizioni innanzi riportate. Resta inteso che lo scrivente Ufficio non provvederà all'emanazione dei provvedimenti successivi in assenza dell'adempimento e dell'attestazione medesimi.

Resta inteso, altresì, che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive, come delimitate nel paragrafo precedente, è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.

Restano, altresì, in capo alle ditte proponente gli oneri risarcitori di qualunque genere dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie."

- **Autorità di Bacino della Puglia**, con nota prot. 12239 del 23/09/2016:

"Con riferimento alla nota indicata in epigrafe, trasmessa in data 29/08/2016 a mezzo PEC acquisita agli atti con prot. n. 11216 del 31/08/2016, con la quale codesto Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi, per l'impianto in oggetto, in data 29/09/2016, si fa presente quanto segue.

Dall'esame della documentazione disponibile sul portale www.sistema.puglia.it si rileva che il nuovo intervento previsto non ricade nel territorio di competenza di questa Autorità, la quale peraltro non è tenuta all'espressione del

parere in merito alla dismissione del parco eolico esistente ai sensi della Legge Regionale 19 luglio 2013 n. 19. La presente è diretta, affinché sia menzionata nel verbale della Conferenza di Servizi del giorno 29/09/2016."

- **SNAM Rete Gas S.p.A.** con nota acquisita al prot. 3330 del 22/09/2016:

"... Contestualmente Vi comunichiamo che sulla base della documentazione in nostro possesso i lavori descritti in oggetto NON interferiscono con impianti di nostra proprietà. A disposizione per eventuali ulteriori informazioni resta inteso che, qualora in sede di conferenza siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti."

- **Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Aerea**, nota prot. 43443 del 19/09/2016 ed acquisita al ns prot. n. 3312 del 22/09/2016:

"In esito all'istanza pervenuta con il foglio in riferimento "a", si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che , per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento "b". In particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. (aerogeo@postacert.difesa .it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori."

- **ASL di Foggia parere favorevole** inviato con pec ed acquisito al prot. 3273 del 16/09/2016;
- **Sezione Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali**, con nota prot. **20643 del 02/09/2016:**

*"In riscontro alla nota prot. A00_1 59_22/07/2016_0002649 con la quale si comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 387 /2003, quest' Ufficio ha esaminato gli atti relativi al progetto in oggetto, rilevando che il parco eolico con la realizzazione delle linee elettriche previste non ricade nel Comprensorio di Bonifica della Capitanata, per cui non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr. 17. In merito si riferisce che questo Ufficio esaminati gli atti relativi al progetto in oggetto, ha rilevato che La ditta e2i ENERGIE SPECIALI con procedura telematica depositata sul portale www.sistema.puglia .it avente id n DRCHR74 - 4346 ha depositato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto Eolico in oggetto indicato, per il parere di competenza. La proposta inoltrata, la realizzazione di n. 1 generatore della potenza elettrica di 2,600000 MW e sito in località "Casone Romano" in agro nel comune di Castelnuovo della Daunia e relative opere connesse con percorrenza della sede stradale di viabilità esistente. Dall'esame degli elaborati tecnici allegati al la suddetta proposta, si è riscontrato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e/o artificiali. Anche lo stesso Impianto Eolico non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, quest'Ufficio esprime **parere favorevole** all'approvazione del progetto."*

- **Regione Puglia Sezione Foreste – Sede provinciale di Foggia**, con nota prot. **19158 del 28/09/2016 ed acquisita al nostro prot. n. 3423 del 28/09/2016:**

"parere favorevole solo ed esclusivamente nei riquadri del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. n. 9/2015, per i movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di un aerogeneratore e opere connesse previste in progetto, in agro del Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) al foglio 41 di mappa p.lle 158 e 314, su terreno ricadente in zona sottoposta avincolo idrogeologico, nel ripsetto delle prescrizioni contenute nel Capo II del R.R. n. 9/2015 e delle seguenti:

1) le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie , non previste in progetto, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere,

2) vengano rispettati i contenuti delle relazioni geologiche e le eventuali prescrizioni in esse riportate.”

- **Marina Militare - Comando Marittimo Sud, con nota prot. 32893 del 27/09/2016 ed acquisita al prot. n. 3409 del 28/09/2016 :**

si richiamava il **parere favorevole** inviato con **nota prot. n. 27713 del 03/08/2016** in cui si diceva : “ *in ordine ai soli interessi della Marina Militare non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle ulteriori opere connesse. E’ appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili.*”

- **Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. 8793 del 27/09/2016 :**

“*Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, di pari oggetto a margine distinta, per comunicare che esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime **Nulla Osta**, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio.*”

- **Ministero dello Sviluppo Economico - Isp. Terr. Puglia-Basilicata-Molise, con nota prot. 158135 del 29/09/2016:**

“*In riferimento alla vostra nota protocollata da questo ufficio al n. 158080 del 29/09/2016, si informa codesta società che la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, di conversione e modifica al DL n. 179 del 19 ottobre 2012, introduce il comma 2 bis all’art. 95 del D.Lgs 259/ 2003. Il predetto comma, prevede una semplificazione amministrativa nel procedimento autorizzativo di cui al RD 1775/1933, per gli impianti di cui al comma 2 lettera a) del suddetto art. 95, sostituendo il richiesto “nulla osta” con una “**attestazione di conformità**” del gestore. Per quanto esposto, nel caso in esame, nessun adempimento amministrativo resta di competenza preventiva di questo Ispettorato Territoriale ad eccezione di eventuali verifiche tecniche che questo ufficio riterrà opportuno effettuare.*”

- **Modulo-parere del Comune di Castelnuovo della Daunia, con nota prot. 3487 del 29/09/2016 ed acquisito al prot. n. 3432 del 29/09/2016:**

esprimeva **parere favorevole** in merito alla localizzazione urbanistica dell’unico aerogeneratore ed alla sua compatibilità edilizia.

- **Arpa Puglia Dip. Prov. di Fg, con nota prot. 57070 del 29/09/2016 ed acquisita al prot. n. 3431 del 29/09/2016:**

“*... si riscontra quanto segue. Il progetto prevede la sostituzione di un parco eolico esistente con un nuovo aerogeneratore che occupa la posizione di uno dei 10 aerogeneratori del parco eolico esistente. L’aerogeneratore oggetto di valutazione ha coordinate UTM-WGS84-F33NN (x=509772: y=4.601.630). Considerata l’entrata in vigore della Delibera di Giunta Regionale della Puglia n.176 del 16.02 .2015, pubblicata sul BURP n.39 del 23.03.2015 di approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia, questa Agenzia ritiene di sottoporre il nuovo progetto alla verifica dei vincoli paesaggistici secondo quanto previsto dal PPTR sopra citato. In particolare rispetto all’inquadramento territoriale, dal Sistema Informativo Territoriale - SIT Puglia, consultando la cartografia “Autorizzazioni e Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica - PPTR Approvato - Regione Puglia”, si evidenzia che il progetto in esame ricade nell’ Ambito Paesaggistico dei Monti Dauni oltre che in “Componenti Idrologiche - Ulteriori Contesti Paesaggistici - Vincolo Idrologico”. Dalle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR Approvato risulta che, per le aree ricadenti all’interno del “Vincolo Idrogeologico”, al fine di assicurare la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’area stessa*

ed essendo inoltre un'area da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia, la società dovrà procedere all'attivazione della procedura di compatibilità paesaggistica presso l'Autorità competente. Gli aerogeneratori considerati nella progettazione presentano le seguenti caratteristiche: 1) marca Vestas V100, diametro rotore 100 m, altezza mozzo 80m, 13.37 giri/min, 2) marca Gamesa G106, diametro rotore 106 m, altezza mozzo 93 m, 14.6 giri/min. Occorre integrare, ai sensi del punto 7.1 allegato IV del DM 10.09 .2010, opportuna documentazione attestante la certificazione degli aerogeneratori secondo le norme IEC 61400 allegando scheda tecnica degli stessi. Dal calcolo della gittata massima (Marzo 2016) si riscontra che la società ha effettuato il calcolo considerando sia l'ipotesi di distacco dell'intera pala dal mozzo che il distacco di un frammento di pala. In particolare in caso di distacco di un frammento di pala (ultimi 5 metri) si è ottenuto un valore massimo di gittata di 462 metri (Gamesa G106) rispetto ad una determinata direzione di vento (direzione E), considerando un abbattimento della gittata del 30% dovuto all'attrito dell'aria. In direzione W - WSW invece il valore di gittata massima ottenuto è di 78 metri. Le procedure di calcolo risultano sintetiche ed incomplete dei passaggi matematici intermedi riportando esclusivamente il valore finale ottenuto. Occorre presentare nello specifico tutte le procedure di calcolo integrando lo stesso con opportuna documentazione tecnica atta a giustificare o a motivare l'utilizzo del parametro di abbattimento della gittata massima del 30% dovuto all'attrito dell'aria. Inoltre i calcoli devono essere effettuati considerando le intensità massime dei venti (nella relazione prodotta non è specificato se i calcoli sono stati eseguiti considerando l'intensità media o massima dei venti nelle direzioni considerate). In riferimento alla viabilità, considerata la presenza di una strada provinciale SP5 distante circa 100 metri dall'aerogeneratore proposto, si ritiene che debba essere applicata la specifica misura di mitigazione prevista al paragrafo 7.2 - punto a) - delle Linee guida nazionali adottate con D.M. 10-09-2010, ovvero "/a distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre", rispettando comunque la distanza minima ottenuta dal calcolo della gittata massima. Dall'analisi di previsione di impatto acustico prodotta risulta la compatibilità acustica del progetto in relazione ai recettori presenti. Dalla relazione si evince, inoltre, che l'intervento proposto può determinare un miglioramento del clima acustico presso lo stesso recettore rispetto alle condizioni attuali. Si esprime pertanto una valutazione tecnica favorevole dal punto di vista della compatibilità acustica. Si prescrive che, qualora in fase di esercizio siano lamentati disturbi dovuti al rumore emesso dall'aerogeneratore, da parte di ricettori sensibili, sarà cura del gestore, su richiesta del comune, procedere alla valutazione della problematica tramite l'esecuzione di accertamenti tecnici da condursi con le modalità indicate dal documento ISPRA "Linee Guida per la valutazione ed il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici".

Manca uno studio sui potenziali impatti cumulativi, ai sensi della Deliberazione della G.R. 23 ottobre 2012 n.2122, da effettuare in base ai criteri di valutazione fra impianti eolici e fo tovoltaici riportati nelle linee guida ARPA Puglia "Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale - paesaggistica per impianti di produzione ad energia eolica - rev. maggio 2013" adottate con Delibera del Direttore Generale n.244 del 31 /05/2013 e pubblicate sul sito istituzionale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presentato, con possibilità di una eventuale integrazione documentale."

Si rileva che pervenivano dopo la data della conferenza di servizi i seguenti pareri/nulla osta:

- **Comando militare esercito "Puglia" con nota prot. n. 0016691 del 26/09/2017 ed acquisita al ns prot. n. 3189 del 27/09/2017:**

" Visto i pareri favorevoli formulati dal 15° Reparto Infrastrutture e dal COMFOP SUD ; tenuto conto che l'impianto in oggetto non ha incidenza né interferisce con immobili militari o poligoni di tiro o zone soggette a servitù militari; considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica e, pertanto, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, si evidenzia l'esistenza del rischio di ordigni bellici residuati interrati; rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica degli ordigni bellici, per l'esecuzione della quale si dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto

Infrastrutture di Napoli, competente per il territorio, in considerazione di quanto anzidetto e nel rispetto dei vincoli citati esprime parere favorevole.”

- **Aeronautica Militare –Comando Scuole 3° Regione Aerea con nota prot. n. 41962 del 03/10/2017 ed acquisita al ns prot. n. 3291 del 03/10/2017:**

“In esito alle istanze di rilascio pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell’opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali in conoscenza con i fogli a riferimento a,b e c si esprime parere favorevole del Ministero Difesa. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio di riferimento d. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto che la zona interessate dalle opere non risulta bonificata, il presente atto è subordinato all’effettuazione dei necessari interventi di bonifica delle aree a cura della Società in conoscenza, per i quali la stessa dovrà assumere, ad autorizzazione acquisita, diretti ed immediati contatti con il 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza.”

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota pec acquisita al prot. n. 3923 del 25/10/2016, trasmetteva attestazione di avvenuto deposito presso l’Arpa Puglia Dip. Prov. di Foggia delle integrazioni richieste dalla stessa.

Il Servizio Energie Rinnovabili e Reti, con note del 29/09/2016 prot. vari, inviava alle ditte proprietarie dei terreni interessati l’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi del D.P.R. n. 327/01.

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota pec acquisita al prot. n. 3631 del 07/10/2016, trasmetteva attestazione di avvenuto deposito presso l’Ufficio Espropri della Sezione Lavori Pubblici regionale delle richiamate richieste di integrazioni di cui alla nota prot. 22267 del 23/09/2016.

Il Servizio Tecnico ed Espropri della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, con nota prot. n. 24100 del 13/10/2016 acquisita al prot. n. 3746 del 14/10/2016, esprimeva **parere favorevole** in ordine all’approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota prot. n. 3859 del 20/10/2016 inviava dichiarazione attestante l’ottimizzazione progettuale della variante di integrale ricostruzione in oggetto da parte del progettista.

A seguito di comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’ apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità con nota prot. n. 3438 del 29/09/2016 al sig. Avitabile Vincenzo come proprietario dei terreni oggetto di esproprio, lo stesso faceva richiesta di visionare gli elaborati di progetto delegando l’ing. Giovanna Pia Avitabile, a cui si dava seguito il giorno stesso.

Con nota prot. n. 3992 del 31/10/2010 la società NCD Divisione Eolica S.r.l. inviava le proprie osservazioni e opposizioni al rilascio dell’ Autorizzazione Unica all’impianto in oggetto. La Società dichiarava che:

- *“... . Il proposto impianto eolica della E2i, ubicato nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) foglio 41 particella 314 e consistente in una turbina di grossa taglia, risulta essere a ridosso dell’impianto della scrivente, così causando un indubbio effetto scia che provocherebbe una drastica riduzione della produzione di energia da parte dell’impianto della scrivente, nonché problematiche tecniche con conseguenti rotture.”* Ed inoltre lamentava l’incompatibilità ambientale e con il PPTR in termini di valutazione di impatti cumulativi.
- Nella stessa nota richiedeva di procedere con l’accesso agli atti del procedimento autorizzativo in oggetto (richiesta effettuata una seconda volta anche con nota prot. n. 4070 del 07/11/2016 e con nota prot. n. 4317 del 23/11/2016)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4014 del 02/11/2016 trasmetteva la suddetta nota della Società NCD Divisione Eolica alla *E2I Energie Speciali S.r.l.* al fine di poter fornire le proprie controdeduzioni in merito.

Con nota prot. n. 4092 del 08/11/2016, lo studio legale Saccucci Fares, in nome e per conto dei proprietari dei terreni interessati dal procedimento di esproprio, faceva pervenire alcune opposizioni a tale procedura con riserva di eventuali ed ulteriori approfondimenti, azioni ed iniziative che si rendessero necessarie per la tutela della loro sfera giuridica ed economico-patrimoniale.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4108 del 09/11/2016, trasmetteva tali osservazioni ed opposizioni pervenute dallo Studio Legale Internazionale Saccucci Fares & Partners alla E2I Energie

Speciali S.r.l..

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota pec acquisita al prot. n. 4277 del 18/11/2016, inviava le proprie controdeduzioni rispetto alle osservazioni della società NCD Divisione Eolica S.r.l.

L'Agenzia Arpa Puglia Dip. Prov. di Foggia, con nota prot. n. 70208 del 23/11/2016 acquisita al prot. n. 4368 del 25/11/2016, esprimeva parere favorevole con specifica misura di mitigazione da applicare.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4387 del 28/11/2016, trasmetteva il suddetto parere di Arpa Puglia Dip. Prov. di Foggia alla Società e2i Energie Speciali S.r.l., specificando che se ci dovessero essere modifiche dovute all'adeguamento progettuale, "quali lo sconfinamento dell'area spazzata dall'aerogeneratore nella sua attuale posizione od occupare particelle terriere diverse da quelle già oggetto di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è tenuta ad informare questa Sezione per l'attivazione delle procedure di competenza".

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota pec acquisita al prot. n. 172 del 18/01/2017, inviava le proprie osservazioni rispetto alla "misura di mitigazione" richieste da Arpa Puglia Dip. Prov. di Foggia e, con nota pec acquisita al prot. n. 173 del 18/01/2017, trasmetteva le proprie controdeduzioni alle opposizioni della società NCD Divisione Eolica s.r.l. con perizia tecnica stragiudiziale (*Valutazione della turbolenza indotta su impianti eolici limitrofi in esercizio dalla presenza dell'impianto "E2i" in progetto – Analisi della turbolenza secondo le norme CEI 61400-1 Ed 3 + Amendment A1*), redatta da una società terza WINDFOR s.r.l. che, in definitiva, si conclude dimostrando la non interferenza della monopala di 2,6 MW sulla produttività dell'impianto esistente di proprietà di NCD.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 214 del 20/01/2016, chiedeva ad Arpa Puglia Dip. Prov. di Foggia di esprimersi sulle osservazioni della società riportate relativamente alle "misura di mitigazione", la quale rimandava il proprio parere positivo con nota prot. n. 0005081-88 del 30/01/2017 ed acquisita al nostro prot. n. 361 del 01/02/2017.

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota pec acquisita al prot. n. 477 del 09/02/2017 ritrasmetteva le proprie controdeduzioni alle opposizioni della società NCD Divisione Eolica s.r.l. con perizia tecnica stragiudiziale e sollecitava la Sezione a concludere il procedimento;

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota pec acquisita al prot. n. 574 del 17/02/2017, chiedeva la chiusura del procedimento e facendo seguito al nulla osta di ARPA allegava asseverazione del progettista attestante l'assoluta improbabilità di ribaltamento.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 819 del 09/03/2017 concludeva positivamente i lavori della Conferenza di Servizi, relativi al procedimento istruttorio atto all'ottenimento dell'autorizzazione all'integrale ricostruzione di un parco eolico esistente ed in esercizio, costituito da 10 aerogeneratori monopala di potenza complessiva di 2,6 MW, sostituito da un unico aerogeneratore della potenza analoga di 2,6 MW, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in località "Casone Romano".

Con nota prot. n. 1737 del 22/05/2017 la società NCD diffidava la Sezione dal rilasciare l'A.U. per problemi di interferenza dell'impianto della Società e2i con il proprio impianto, ribadendone l'incompatibilità ambientale e paesaggistica, e chiedeva la sospensione del procedimento. Nella stessa nota richiedeva alla Provincia di Foggia di completare la visione della documentazione oggetto dell'accesso agli atti presso i loro uffici e di avviare, in autotutela, la procedura di decadenza della Determina del Responsabile del Servizio Ambiente N. 3244/6.15 del 16/10/2012 e della successiva proroga N. 896 del 19/05/2016 (attualmente valida).

Con nota prot. n. 1868 del 01/06/2017 la Società e2i Energie Speciali S.r.l. chiedeva un incontro per la firma dell'atto unilaterale d'obbligo.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 2029 del 15/06/2017 comunicava di non poter evadere tale richiesta alla luce della nota pec, acquisita al prot. n. 1737 del 22/05/2017, con cui la società NCD Divisione Eolica, a seguito dell'accesso agli atti presso la Provincia di Foggia, aveva provveduto ad inviare le proprie osservazioni riguardanti la realizzazione del progetto in oggetto, facendo emergere dei dubbi riguardanti le interferenze con il proprio parco eolico già autorizzato con D.D. n. 50 del 17/09/2014 e in fase di realizzazione. Infatti la società NCD Divisione Eolica faceva rilevare quanto segue:

- 1) L'esistenza di incongruenze nella relazione "Valutazione degli impatti cumulativi" riguardanti il numero delle turbine installate di proprietà di NCD che erano 9 e non 4 come specificato in tale relazione e le distanze tra le stesse;
- 2) lo stato dei luoghi interessato dall'intervento in oggetto risulta modificato visti i lavori di realizzazione cominciati a partire dal 15/03/2015, a differenza di quanto dichiarato invece nella perizia giurata;
- 3) nella perizia giurata non si fa alcun cenno agli impianti adiacenti esistenti ma solo ai vincoli del PPTR;
- 4) tra i pareri espressi risulta mancante l'autorizzazione paesaggistica.

La Società e2i Energie Speciali S.r.l., con nota prot. n. 2265 del 30/6/2017 riscontrava la citata nota osservando in sintesi quanto di seguito specificato:

- 1) la data del rilascio della determina di esclusione da via (DD n. 3244 del 16/10/2012) è antecedente alla DGR 2122 del 07/11/2012. La E2i osserva che i tre aerogeneratori di NCD, autorizzati con nostra DD 50/2014, sono supportati da un provvedimento ambientale del 2013 (DD prov fg n. 1717 del 27/07/2013) e dunque posteriore al proprio.
- 2) e 3) la perizia giurata rilasciata alla provincia di FG e richiesta dalla stessa ai fini della proroga di VIA parla di aspetti ambientali immutati rispetto alla nuova vincolistica introdotta dall'entrata in vigore del PPTR nel 2013, senza tenere conto pertanto dei lavori in corso per gli altri impianti.
- 4) secondo E2i il parere paesaggistico è incluso nella proroga dello screening di VIA in quanto la provincia di FG ha fatto esplicita richiesta di evidenziare la compatibilità del progetto con il PPTR, incorporando di conseguenza l'autorizzazione paesaggistica. Nella nota del 09/05/2017 n. 20160509-237 infatti la provincia di Foggia così si esprime: *"In riferimento alla nota acquisita al protocollo generale della provincia al n. 58577 del 15/10/2016 si prende atto che l'intervento riguarda il riposizionamento di aerogeneratori di altra tipologia rispetto all'esistente, di fatto tale circostanza configurandosi come impianto da realizzarsi ex novo. In proposito si rende necessario il rispetto delle condizioni previste all'art. 14 comma 5 della L.R. 11/2001 che ai fini della proroga prescrive che "non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si richiede l'estensione della validità temporale". Poiché nel frattempo con DGR 176 del 16/2/2015 è entrato in vigore il PPTR si chiede di integrare la richiesta con attestazione che l'intervento non contrasta con la normativa di tutela del PPTR e con dichiarazione di nulla mutato rispetto alla condizione originaria dei luoghi. Il settore scrivente si riserverà di verificare le attestazioni rese."*

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 3153 del 25/09/2017, pertanto, chiedeva alla Provincia di Foggia di confermare la validità del provvedimento ambientale già emesso, preannunciando che in caso di silenzio si sarebbe inteso il provvedimento confermato per poter procedere così alla redazione dell'autorizzazione.

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 4937 del 22/12/2017 invitava la società alla firma dell'atto unilaterale d'obbligo e a produrre documentazioni fini della disciplina delle documentazioni antimafia (D. LGS 159/2011)

Rilevato pertanto che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 819 del 09/03/2017, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento istruttorio atto all'ottenimento dell'autorizzazione all'integrale ricostruzione di un parco eolico esistente ed in esercizio, costituito da 10 aerogeneratori monopala di potenza complessiva di 2,6 MW, sostituito da un

unico aerogeneratore della potenza analoga di 2,6 MW, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in località "Casone Romano" ed invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;

- la Società, con nota acquisita al prot. n. 339 del 23.01.2018 provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta;
- in data 23 gennaio 2018 veniva sottoscritto dalla E2i Energie Speciali Srl l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Castelnuovo della Daunia ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 31.01.2018 provvedeva alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 020139.

Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
 - all'integrale ricostruzione di un parco eolico esistente ed in esercizio, costituito da 10 aerogeneratori monopala di potenza complessiva di 2,6 MW, sostituito da un unico aerogeneratore della potenza analoga di 2,6 MW, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in località "Casone Romano":

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	E	N
T1	509772	4601630

- relative opere elettriche di connessione all'impianto esistente (POD IT001E00221463) nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in l.tà Casone Romano.
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

La Società E2i Energie Speciali S.r.l, con sede legale in Milano, via Dante 15 - Cod. Fisc./P.IVA n. 1291540154, con nota acquisita al prot. n. 4635 del 06.12.2017, ha trasmesso:

- numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, detti frontespizi vanno firmati in originale dal tecnico e dall’istante;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=download&id=2112>;
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espreso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 del D.M. n.161/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, che la Società **e2i Energie Speciali S.r.l.** deve presentare almeno 90 giorni prima dell’inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- versamento di oneri per monitoraggio a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Energie Rinnovabili, Reti Ed Efficienza Energetica;
- n. 12 marche da bollo da 16 € (euro) per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo, al momento della sottoscrizione dello stesso.

La Società E2i Energie Speciali S.r.l è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell’art. 5 del **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società E2i Energie Speciali S.r.l deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori** per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della

Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"*;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 23/01/2018 dalla società E2i Energie Speciali S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società E2i Energie Speciali S.r.l, con sede legale in Milano - Cod. Fisc./P. IVA n. 12921540154- di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- all'integrale ricostruzione di un parco eolico esistente ed in esercizio, costituito da 10 aerogeneratori monopala di potenza complessiva di 2,6 MW, sostituito da un unico aerogeneratore della potenza analoga di 2,6 MW, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sito nel comune

di Castelnuovo della Daunia (FG) in località "Casone Romano":

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	E	N
T1	509772	4601630

- relative opere elettriche di connessione all'impianto esistente (POD IT001E00221463) nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) in l.tà Casone Romano.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società E2i Energie Speciali S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota prot. n. 819 del 09/03/2017.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento

dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle

- strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
 - ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
 - a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
 - a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
 - a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
 - a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Ing. Carmela Iadaresta**